



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero consorzio comunale di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

(TARI)

SOMMARIO

TITOLO I: NORME GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.....	4
TITOLO II: DISCIPLINA DELLA TARI	4
Art. 2 - Presupposto della tassa	4
Art. 3 - Soggetto attivo	4
Art. 4 - Soggetto passivo	5
Art. 5 - Vincolo di solidarietà.....	5
Art. 6 - Definizione di locali e aree imponibili.....	5
Art. 7 - Determinazione della superficie imponibile	5
Art. 8 - Locali e aree esclusi dalla tassazione.....	6
Art. 9 - Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali.....	6
Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche	7
TITOLO III: OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E PIANO FINANZIARIO	8
Art. 11 - Obbligazione Tributaria.....	8
Art. 12 - Piano finanziario	9
Art. 13 - Composizione della tariffa e copertura dei costi.....	9
Art. 14 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	9
Art. 15 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	9
Art. 16 - Tributo provinciale	10
TITOLO IV: DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO	10
Art. 17 - Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione	10
TITOLO V: AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	10
Art. 18 - Casi di riduzione ed agevolazione	10
Art. 19 – Ulteriori Riduzioni e agevolazioni	11
TITOLO VI: DISCIPLINA DELLA TRIBUTO GIORNALIERO.....	12
Art. 20 - Tributo giornaliero	12

Art. 21 - Termini e modalità di versamento del tributo.....	13
Art. 22 - Rimborsi e arrotondamenti	13
Art. 23 - Importi minimi e altre disposizioni.....	13
TITOLO VII: ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO	13
Art. 24 - Accertamenti e sanzioni.....	13
Art. 25 - Contenzioso	14
TITOLO VIII: Disposizioni finali e transitorie	14
Art. 26 - Norme abrogate.....	14
Art. 27 - Pubblicità del regolamento e degli atti.....	14
Art. 28 - Rinvio dinamico.....	14
Art. 29 - Tutela dei dati personali.....	15
Art. 30 - Entrata in vigore del regolamento.....	15

TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 46, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'istituzione e l'applicazione della nuova Tari. Infatti, ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale (IUC), istituita con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI. (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TITOLO II: DISCIPLINA DELLA TARI

Art. 2 - Presupposto della tassa

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non sia detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il Comune di Santo Stefano Quisquina è soggetto attivo, dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste sul territorio comunale.
2. Il Comune, quale ente impositore, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da tutti coloro che detengono o possiedono locali o aree, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

Art. 5 - Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 6 - Definizione di locali e aree imponibili

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di luce e gas. Sono considerate aree tassabili, tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi; tutte le superfici adibite a sedi di distributori di carburante e i relativi accessori fissi.

Art. 7 - Determinazione della superficie imponibile

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n.138. Per le unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D e E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Art. 8 - Locali e aree esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dalla tassazione le superfici dei locali dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
 - e. I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c.
3. Sono escluse dall'applicazione della tassa, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 7, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.

Art. 9 - Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa, purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, per il calcolo della sola quota variabile, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

A T T I V I T A'	% abbattim.
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
laboratori fotografici, eliografie	30%
autoriparatori, elettrauto	30%
gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	30%
laboratori di analisi	30%
autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	30%
tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	30%
falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina	30%
marmisti e lapidei	30%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche

1. Ai fini dell'applicazione della Tari sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b) Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c) Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, palletts;
- d) Accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- e) Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- f) Paglia e prodotti di paglia;
- g) Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- h) Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- i) Ritagli e scarti di tessuto di fibre naturale e sintetica, stracci e juta;
- j) Feltri e tessuti non tessuti;
- k) Pelle e simil-pelle;
- l) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- m) Resine termoplastiche e termo -indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- n) Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- o) Imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- p) Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- q) Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- r) Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;

- s) Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - t) Nastri abrasivi;
 - u) Cavi e materiali elettrici in genere;
 - v) Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
 - w) Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - x) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di segatura e di trebbiatura e simili);
 - y) Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - z) Accessori per l'informatica.
2. Sono comunque esclusi dalla assimilazione, i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari, qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata.
 3. Non sono compresi nei rifiuti assimilati, i rifiuti urbani destinati al recupero dei quali è documentalmente comprovata la diretta destinazione, i rifiuti destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

TITOLO III: OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E PIANO FINANZIARIO

Art. 11 - Obbligazione Tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente dimostra di non avere continuato l'occupazione dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 12 - Piano finanziario

1. Nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
2. il Piano Finanziario determina le tariffe, che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l’integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 13 - Composizione della tariffa e copertura dei costi

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all’anno solare, cui corrisponde l’obbligazione tributaria.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 14 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l’art.5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n.158, e successive modificazioni, nonché l’allegato 1 al detto d.P.R.

Art. 15 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trovano applicazione l’art. 5 del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l’allegato 1 al detto d.P.R.

Art. 16 - Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.
3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.

TITOLO IV: DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 17 - Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. Le dichiarazioni, compilate su modello messo a disposizione dell'utente, devono essere presentate entro il 20 gennaio successivo al verificarsi dell'evento.
2. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione dei locali ed aree ovvero, se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
4. L'ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tassa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio tecnico Comunale ecc...)

TITOLO V: AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 18 - Casi di riduzione ed agevolazione

1. La tariffa unitaria della tassa è ridotta nei casi e nella misura sotto indicata:

a) Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta

Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

MISURA DELLA RIDUZIONE	DISTANZA DAL CONTENITORE PIU' VICINO
60%	NON PIU' DI 500 METRI
70%	NON PIU' DI 1000 METRI
80%	OLTRE 1000 METRI

b) *Riduzione tariffa per raccolta differenziata rifiuti avviati a recupero*

c) *Riduzione tariffa per particolari categorie*

Le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Abitazioni con unico occupante	30%
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo	30%
3	Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente	30%
4	Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero	30%
5	Fabbricati rurali ad uso abitativo	30%
6	Abitazioni occupate da soggetti che risiedono nel comune ma che sono di fatto domiciliati altrove	30%

Art. 19 – Ulteriori Riduzioni e agevolazioni

1. È prevista l'agevolazione ambientale del 15,00% a favore delle famiglie residenti che praticano il compostaggio domestico dei rifiuti organici e degli scarti alimentari. Per il riconoscimento dell'agevolazione la condizione essenziale è l'assenza di debiti, da documentare, di qualsiasi natura tributaria, nei confronti dell'amministrazione comunale.
2. Possono svolgere attività di compostaggio domestico gli utenti che dispongono di un'area scoperta non pavimentata di almeno 25 mq per componente il nucleo familiare residente. L'area scoperta deve essere identificata e documentata. Per accedere all'agevolazione è necessario produrre un'apposita domanda, su modulo predisposto dall'Ufficio tributi.

3. A coloro che svolgono l'attività di compostaggio non sarà prelevato l'umido. Se il richiedente l'agevolazione, o un componente del nucleo familiare, conferirà l'umido al di fuori della camera di compostaggio, sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 200,00 e immediatamente verrà meno l'agevolazione richiesta. Se, a seguito dei controlli effettuati dalle autorità preposte, risulta l'assenza della camera di compostaggio nel terreno indicato nella domanda, sarà applicata una sanzione pecuniaria di Euro 500,00; inoltre si dovrà restituire l'importo di tutta la riduzione usufruita, aumentato delle sanzioni e degli interessi.
4. Per le persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal servizio sociale comunale, viene riconosciuta l'esenzione totale del tributo, che verrà concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete solo per l'anno in cui è richiesta. Allorché queste vengono a cessare, l'obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge.
5. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 80 per cento della tassa dovuta.
6. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
7. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

TITOLO VI: DISCIPLINA DELLA TRIBUTAZIONE GIORNALIERA

Art. 20 - Tributo giornaliero

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l'occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà dell'utente richiedere

il pagamento della tariffa annuale.

4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.
6. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.

Art. 21 - Termini e modalità di versamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo entro le date di scadenza stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
2. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati dal precedente articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente.

Art. 22 - Rimborsi e arrotondamenti

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge n. 296/2006.

Art. 23 - Importi minimi e altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 5,00.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, in quanto compatibili.

TITOLO VII: ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 24 - Accertamenti e sanzioni

1. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un

apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.

Art. 25 - Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

TITOLO VIII: Disposizioni finali e transitorie

Art. 26 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti, in particolare è abrogato il regolamento per la disciplina della IUC approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 30/09/2014,

Art. 27 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicato sul sito istituzionale del comune.

Art. 28 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 29 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, recante norme in materia di protezione dei dati personali.

Art. 30 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2020. Unitamente alla deliberazione di approvazione, lo stesso viene trasmesso al Ministero delle Finanze e pubblicato entro 28 ottobre ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.